

# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Prot. n. 1380 del 17.04.2015

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



400008451/PRES-02 20/04/15 CRP

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali  
c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo  
Via Michele Iacobucci n. 4  
67100 L'Aquila  
[affari\\_istituzionali@pec.crabruzzo.it](mailto:affari_istituzionali@pec.crabruzzo.it)

OGGETTO: richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, L. 131/2003.

Il sottoscritto Roberto D'Amico, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Morino (AQ)

## RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Premesso che le vigenti disposizioni normative nonché le disposizioni dei contratti collettivi di comparto ammettono espressamente l'assunzione a carico dell'ente locale delle sole spese legali sostenute dai propri dipendenti,


si chiede:

- se sia legittima l'assunzione a carico del bilancio dell'ente delle spese legali relative a giudizi penali promossi nei confronti di amministratori locali, pur in assenza di una espressa previsione legislativa o contrattuale in tal senso;
- qualora si ritenga ammissibile l'assunzione da parte dell'ente delle spese sopra dette, si chiede di conoscere se per la spesa eccedente l'impegno eventualmente assunto dal medesimo ente debba attivarsi la procedura di riconoscimento quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed, in tale ultima ipotesi, a quale delle fattispecie disciplinate dalle lettere da a) ad e) del menzionato art 194, comma 1, sia riconducibile quella in esame.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto è finalizzato ad assicurare una corretta gestione delle risorse economiche dell'Ente, conformemente ai principi di contenimento della spesa pubblica e di tutela degli equilibri di bilancio, che direttamente afferiscono alla materia della contabilità pubblica.

### Norme riguardanti il quesito.

Per gli enti locali, la specifica disciplina in materia di spese legali è contenuta nell'articolo 28 del CCNL per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000. Tale disposizione espressamente prevede che, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'ente assuma a



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, a condizione che non sussista conflitto di interessi. La disposizione contrattuale sopra richiamata riproduce il contenuto dell'articolo 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, oggetto di recente abrogazione ad opera del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

Non si rinvengono, invece, nel vigente ordinamento degli enti locali, disposizioni, né di fonte legislativa né di fonte contrattuale, che prevedano l'obbligo in capo al Comune di provvedere al pagamento delle spese processuali sostenute dagli amministratori locali coinvolti in procedimenti giurisdizionali.

## Casi di giurisprudenza afferenti al parere.


In materia di rimborso delle spese processuali sostenute dagli amministratori locali, si rinvengono orientamenti di segno opposto in giurisprudenza.

Un primo orientamento ha ritenuto applicabile in via estensiva anche agli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici la disciplina in materia di rimborso delle spese legali (in tal senso: TAR Lazio, sez. III, 07.06.2002, n. 5352; TAR Abruzzo, sez. Pescara, 03.06.2000, n. 438, cit. in Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5367/2004).

Altro orientamento ha sostenuto invece l'applicabilità in via analogica dell'art. 1720 cod. civ. per giustificare il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori di un comune, ritenendo che, in assenza di una norma specifica che regoli i rapporti patrimoniali tra il comune e i suoi amministratori, è possibile applicare in via analogica l'art. 1720 c.c., secondo il quale il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e pagargli il compenso che gli spetta, risarcendogli poi l'eventuale danno subito a causa dell'incarico (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2000, n. 2242 nonché Cassazione civile, Sez. I, 16.04.2008, n. 10052).

Un ultimo orientamento, infine, esclude il rimborso delle spese processuali sostenute dagli amministratori, non potendo essere estese a questo ultimi le disposizioni dettate per i dipendenti degli enti locali e risultando inoltre inapplicabili le regole generali sul mandato contenute nell'articolo 1720 del codice civile (in tal senso: Cassazione n. 25690/2011 nonché Consiglio di Stato n. 2242/2000).

Tale ultimo orientamento è stato confermato da una recente pronuncia della Suprema Corte, depositata il 17 marzo 2015, secondo cui: *"il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell'amministrazione pubblica ad altro titolo) e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 5264/2015).*



# Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Non meno contrastanti appaiono anche le pronunce rese, sia in sede giurisdizionale che di controllo, da alcune Sezioni della Corte dei conti.

In particolare, la rimborsabilità delle spese legali anche in favore degli amministratori pubblici viene ammessa dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 86/2012/PAR) nonché dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia (sentenza n. 787 del 14 giugno 2012).

Di segno opposto è invece la sentenza n. 165/2012 del 08.05.2012, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Basilicata, che esclude la possibilità da parte di un ente locale di assumere le spese di difesa di un proprio amministratore coinvolto in un procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del suo ufficio.

## Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti.

In proposito, si richiama il già citato parere reso dalla Sezione di controllo per la Puglia (deliberazione n. 86/2012/PAR) nonché il parere reso dalla Sezione di controllo per il Veneto (deliberazione n. 334/2013/PAR).

Morino, 17 aprile 2015

Il Sindaco  
Roberto D'Amico

